



LEGA PRO

COMUNICATO N. 307/L – 2 MAGGIO 2025

307/567

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 269/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Aprile 2025

Comunicato Ufficiale n. 269/A;

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie A di modifica alle disposizioni in materia di “tetto alle rose”;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 29/A del 4 agosto 2022 in materia di “tetto alle rose”;
- considerati i chiarimenti di natura operativa e interpretativa sull’applicazione delle disposizioni di cui al suddetto comunicato nel frattempo intervenuti;
- ritenuta condivisibile la richiesta;
- ritenuta, altresì, la necessità di pubblicare il nuovo testo coordinato contenente la disciplina del “tetto alle rose”;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo testo coordinato della disciplina già contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 29/A del 4 agosto 2022, a valere dal 1° luglio 2025, secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 2 maggio 2025

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell'elenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere <i>“calciatori formati nel club”</i> e almeno 4 <i>“calciatori formati in Italia”</i>. Per <i>“calciatori formati nel club”</i> si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l'ultima data ufficiale del campionato di Serie A, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare. Per <i>“calciatori formati in Italia”</i> si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l'ultima data ufficiale del campionato di Serie A, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare. In relazione a quanto precede, ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per <i>“tesserati a titolo definitivo”</i> si intendono: (i) nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo tra due club italiani, i club per i	1. Le società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell'elenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere <i>“calciatori formati nel club”</i> e almeno 4 <i>“calciatori formati in Italia”</i>. Per <i>“calciatori formati nel club”</i> si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l'ultima data ufficiale del campionato di Serie A, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare. Per <i>“calciatori formati in Italia”</i> si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l'ultima data ufficiale del campionato di Serie A, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare. In relazione a quanto precede, ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per <i>“tesserati a titolo definitivo”</i> si intendono: (i) nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo tra due club italiani, i club per i

quali i calciatori erano tesserati a titolo definitivo; (ii) nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo tra un club italiano e un club straniero, i club titolari del tesseramento, ovvero a favore dei quali era stato emesso il *transfer* (sul presupposto che il club cedente a titolo temporaneo non risultava titolare di alcun tesseramento).

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "*calciatore formato nel club*", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

2. Sarà consentito alle società di Serie A l'utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell'elenco dei 25 calciatori di cui ai successivi commi, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 22° anno di età ("*calciatori under 22*").

3. Le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l'elenco dei 25 calciatori, da individuarsi tra quelli per esse tesserati o tra quelli per i quali, completata la procedura di richiesta del *transfer*, lo stesso non sia stato ancora rilasciato, indicando quali siano i quattro "*calciatori formati nel club*" e quali siano i quattro "*calciatori formati in Italia*". I calciatori per i quali non sia stato ancora rilasciato il *transfer* possono essere inseriti nell'elenco ma non possono essere utilizzati prima della concessione del visto di esecutività.

4. L'elenco dei 25 calciatori di cui al precedente comma, può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. L'elenco dei suddetti 25 calciatori, scaduto il predetto termine e, fatto

quali i calciatori erano tesserati a titolo definitivo; (ii) nel caso di calciatori trasferiti a titolo temporaneo tra un club italiano e un club straniero, i club titolari del tesseramento, ovvero a favore dei quali era stato emesso il *transfer* (sul presupposto che il club cedente a titolo temporaneo non risultava titolare di alcun tesseramento).

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "*calciatore formato nel club*", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

2. Sarà consentito alle società di Serie A l'utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell'elenco dei 25 calciatori di cui ai successivi commi, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, **che hanno meno di 23 anni** alla data del 31 dicembre **dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano già compiuto il 22° anno di età** ("*calciatori under 23*").

3. Le società di Serie A, entro ~~le ore 12:00 del~~ **il** giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l'elenco dei 25 calciatori, da individuarsi tra quelli ~~per esse tesserati o tra quelli~~ per i quali è stato ricevuto ~~completata la procedura di richiesta del~~ **il transfer o il visto di esecutività**, ~~lo stesso non sia stato ancora rilasciato~~, indicando quali siano i quattro "*calciatori formati nel club*" e quali siano i quattro "*calciatori formati in Italia*". I calciatori per i quali non sia stato ancora rilasciato il *transfer* **o il visto di esecutività** possono essere inseriti nell'elenco ~~ma non e~~ possono essere utilizzati ~~prima della~~ **delle relative approvazioni ai sensi dell'art. 39, comma 3, NOIF.**

4. L'elenco dei 25 calciatori di cui al precedente comma, può essere variato ~~fino alle ore 24:00 del~~ **entro** il giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. L'elenco dei suddetti 25 calciatori, scaduto il predetto termine e, fatto

salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, può essere nuovamente variato dall'inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato.

5. L'elenco di cui al comma 3, se incompleto, può essere integrato fino al numero massimo di 25 consentito, esclusivamente con calciatori tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento (segnatamente: (i) calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno della stagione precedente o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno della stagione precedente o calciatori non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 42, 107, 108, 109 e 110 delle N.O.I.F.; (ii) calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio; (iii) calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti), nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale annuale diramato in materia dalla F.I.G.C.

Ai fini dell'integrazione dell'elenco eventualmente incompleto, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rispetto delle quote minime di calciatori "formati nel club" (4) e "formati in Italia" (4) e della quota massima di calciatori "liberi", ovvero non necessariamente formati nel club o in Italia (17). A titolo esemplificativo, un elenco incompleto in quanto composto da meno di 25 calciatori a causa della presenza di un numero di calciatori "formati nel club" o "formati in Italia" inferiore a 8, potrà essere integrato, quanto alla quota dei calciatori

salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, può essere nuovamente variato dall'inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino ~~alle ore 24:00 del~~ **al termine** del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro ~~le ore 12:00 del~~ **il** giorno precedente la gara di campionato.

5. L'elenco di cui al comma 3, se incompleto, può essere integrato fino al numero massimo di 25 consentito, esclusivamente con calciatori **già propri tesserati** o tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento (segnatamente: (i) calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno della stagione precedente o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno della stagione precedente o calciatori non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 42, 107, 108, 109 e 110 delle N.O.I.F.; (ii) calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio; (iii) calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti), nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale annuale diramato in materia dalla F.I.G.C.

Ai fini dell'integrazione dell'elenco eventualmente incompleto, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rispetto delle quote ~~minime~~ di calciatori "formati nel club" (4) e "formati in Italia" (4) e della quota massima di calciatori "liberi", ovvero non necessariamente formati nel club o in Italia (17). A titolo esemplificativo, un elenco incompleto in quanto composto da meno di 25 calciatori a causa della presenza di un numero di calciatori "formati nel club" o "formati in Italia" inferiore a 8, potrà essere integrato, quanto alla quota dei calciatori

“liberi” o non necessariamente formati nel club o in Italia, solo fino a concorrenza del limite massimo di 17 calciatori.

6. Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell'elenco dei 25 calciatori: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall'estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori. Nel caso di sostituzione di un calciatore di cui alla presente lettera e), quest'ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell'elenco dei “*calciatori over 22*” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione, ovvero non potrà essere riproposta la sostituzione degli stessi due calciatori, a parti invertite, al di fuori dei periodi dei trasferimenti. Viceversa, il calciatore sostituito potrà essere reinserito nell'elenco in qualsiasi momento al di fuori dai periodi di trasferimento, purché al posto di un calciatore diverso dal suo sostituto, e ovviamente sempre nel rispetto del numero massimo delle due sostituzioni complessivamente consentite.

Le due sostituzioni consentite di cui alla lettera e) che precede non devono necessariamente essere effettuate nello stesso momento, ma possono essere fatte in due periodi diversi della stagione.

I due calciatori che possono subentrare nell'elenco al di fuori dei periodi di trasferimento possono essere, indifferentemente, calciatori già tesserati per il club o calciatori neo-tesserati ai sensi del punto 5 che precede.

7. Le variazioni dell'elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano

“liberi” o non necessariamente formati nel club o in Italia, solo fino a concorrenza del limite massimo di 17 calciatori.

6. Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell'elenco dei 25 calciatori: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall'estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore **che non sia più tesserato a seguito di cessione o** con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, ~~per una sola volta nella stagione,~~ fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori **(inclusi i portieri)**. Nel caso di sostituzione di un calciatore di cui alla presente lettera e), quest'ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell'elenco dei “*calciatori over 23*” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione, ovvero non potrà essere riproposta la sostituzione degli stessi due calciatori, a parti invertite, al di fuori dei periodi ~~dei~~ **di campagna trasferimenti**. Viceversa, il calciatore sostituito potrà essere reinserito nell'elenco in qualsiasi momento al di fuori dai periodi di **campagna trasferimenti**, purché al posto di un calciatore diverso dal suo sostituto, e ovviamente sempre nel rispetto del numero massimo delle due sostituzioni complessivamente consentite.

Le due sostituzioni **massime** consentite di cui alla lettera e) che precede non devono necessariamente essere effettuate nello stesso momento, ma possono essere fatte in due periodi diversi della stagione.

I due calciatori che possono subentrare nell'elenco al di fuori dei periodi di **campagna trasferimenti** possono essere, indifferentemente, calciatori già tesserati per il club o calciatori neo-tesserati ai sensi del punto 5 che precede.

7. Le variazioni dell'elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano

trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega prima dell'inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega. 8. È fatto divieto ai calciatori non inseriti nell'elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell'elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i calciatori di cui al comma 2. 9. Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L'utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell'elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui al comma 2.	trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del il giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega prima dell'inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega. 8. È fatto divieto ai calciatori non inseriti nell'elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell'elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i calciatori di cui al comma 2. 9. Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L'utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell'elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui al comma 2.
--	--